

**TESTO PROPOSTO DALLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) \***

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

**di concerto col Ministro della Sanità**

**col Ministro della Marina Mercantile**

**col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1976**

**Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544,  
concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18  
della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela  
delle acque dall'inquinamento**

**\* Autorizzata, il 28 settembre 1976, a riferire oralmente all'Assemblea.**



**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, le parole: « sono prorogati di centoventi giorni » sono sostituite con le seguenti: « sono prorogati di centottanta giorni ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

*Art. 1-bis.*

« Il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato di due mesi ».

*Art. 1-ter.*

« Nell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:

« Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è prorogato di tre anni ».

*Decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in relazione alla complessità degli adempimenti previsti, di prorogare i termini di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 15, al primo comma dell'articolo 17 ed al primo comma dell'articolo 18 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanità, della marina mercantile, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine di due mesi di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 15 e quelli di novanta giorni, di cui al primo comma dell'articolo 17 ed al primo comma dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono prorogati di centoventi giorni.

**TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

Il termine di due mesi di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 15 e quelli di novanta giorni, di cui al primo comma dell'articolo 17 ed al primo comma dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono prorogati di centottanta giorni.

**Art. 1-bis.**

Il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato di due mesi.

**Art. 1-ter.**

Nell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:

« Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è prorogato di tre anni ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1976.

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — DAL FALCO —  
FABRI — PANDOLFI — MARCORÀ

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 2.

*Identico.*